

IVA

Esterovestizione a rischio Iva

di Ennio Vial, Vita Pozzi

In un precedente intervento ([“Non tutta l'esterovestizione vien per nuocere”](#) di venerdì 21 febbraio 2014) abbiamo avuto modo di illustrare come **l'accertamento da esterovestizione** in ipotesi di **società estere operative** non presenti una portata particolarmente dirompente in materia di fiscalità diretta.

Fino a un po' di tempo fa, problematicità non si ponevano nemmeno in relazione al **comparto dell'Iva** in quanto la società esterovestita venendo riqualificata come **stabile organizzazione** della casa madre italiana, effettuava normalmente **operazioni fuori dal campo di applicazione dell'imposta**.

Una delle **novità** di maggior rilievo in materia di Iva, entrata in vigore dal 2013 (legge di stabilità 2013, n.228/2012), è contenuta nel **comma 6-bis dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972**. La norma ha introdotto un'ampia **estensione** (ancorchè non totale) dell'**obbligo di fatturazione** delle operazioni extraterritoriali (sia cessioni di beni che prestazioni di servizi).

La norma distingue l'ipotesi di operazioni con **paesi UE** (lettera a) e **paesi Extra-UE** (lettera b).

Nel caso della **lett. b)** le cose sono molto semplici da decifrare: quando un'operazione (vuoi **cessione di beni**, vuoi **prestazione di servizi**) risulta “territoriale” in un Paese o territorio **extra Ue** (ex artt. da 7 a 7-quinquies del D.P.R. 633/72), la **fattura** va sempre **emessa** (indicando “operazione non soggetta” e, se si vuole, la relativa norma).

Quanto detto opera a prescindere dallo **status** (privato od operatore) e dalla **residenza** (IT, Ue o extra Ue) della controparte. Più complessa è la situazione della **lettera a)** che prevede l'**obbligo di fatturazione** (dalla posizione italiana) delle operazioni extraterritoriali solo quando si verificano contestualmente le **seguenti condizioni**:

1. l'operazione (sia cessione di beni che prestazione di servizi) non è “**territoriale**” nel nostro Paese ma in un **altro Stato Ue**, secondo i criteri fissati dagli articoli da 7 a 7-quinquies del D.P.R. Iva;
2. la controparte è **soggetto passivo** che è (anche) il debitore dell'IVA nell'altro Stato Ue;
3. si tratta di **servizi diversi** da quelli contemplati nell'art. **10 nn. da 1) a 4) e 9)** (ossia operazioni “finanziarie” e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle predette operazioni).

Appare di tutta evidenza come le operazioni realizzate dalla **stabile organizzazione** estera dovranno essere **regolarmente fatturate** ai sensi dell'art. 7 bis e, conseguentemente, indicate anche nella **comunicazione black list** mensile o trimestrale se la controparte è un soggetto fiscalmente residente in un paradiso fiscale.

Si ricorda come, in base alla [**R.M. 121/E/2010**](#), la **casa madre** dovrà comunicare tutte le operazioni poste in essere con soggetti residenti nel **paese black list** se la propria stabile organizzazione è ivi residente. In sostanza, la casa madre dovrà segnalare sia le **cessioni** di beni con la **stabile** sia le operazioni poste in essere in loco dalla stabile.

Tornando al tema in esame, la questione che più preoccupa è proprio il **nuovo obbligo di fatturazione**.

Qualora l'Agenzia delle entrate contestasse **l'esterovestizione** della **società estera**, la stessa si tramuterebbe in una **stabile organizzazione** senza particolari conseguenze sul piano fiscale se la **tassazione** del paese estero è **equiparabile** a quella domestica.

Il problema che si pone, tuttavia, è rappresentato dal profilo Iva. **L'Amministrazione finanziaria** potrebbe contestare, infatti, **l'omessa fatturazione** delle **cessioni fuori campo iva** poste in essere dalla stabile.

La norma di riferimento è rappresentata dall'art.**6 co.2 del D.lgs. 471/1997** dove si prevede che chi viola gli obblighi inerenti alla **documentazione** e alla **registrazione** di operazioni non imponibili, esenti o **non soggette ad IVA** è punito con una sanzione amministrativa compresa tra il **cinque** ed il **dieci per cento** dei corrispettivi non documentati o non registrati.

E' previsto inoltre che quando la **violazione non rileva** ai fini della **determinazione del reddito**, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni, ossia da **258 euro a 2.065 euro**.

Il punto cruciale è valutare se nel caso di specie gli stessi rilevino ai fini della **determinazione del reddito**.

La risposta è sicuramente **positiva** in caso di **livello impositivo** nel paese estero **inferiore** a quello nazionale, ma appare tutt'altro che scontato in ipotesi di un **credito di imposta capiente** che permetta di annullare il prelievo impositivo italiano.